Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1486.
Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1487.
Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare ed approvazione del relativo statuto.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1478.
Modificazioni al Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al servizio del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1933-XI, n. 674, riguardante la costituzione del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al servizio del Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330.

Per le missioni e sopraluoghi di servizio entro i limiti di percorrenza e di durata previsti nel R. decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 2089, compete agli ufficiali addetti al Nucleo di mobilitazione dell'Organo dell'alimentazione il trattamento stabilito nel decreto stesso.

La spesa complessiva per le missioni e sopraluoghi di servizio interessanti il predetto Nucleo non potrà superare la somma annua di L. 75.000.

Art. 2.

Per le missioni e sopraluoghi di servizio fuori residenza, ma nell'ambito della rispettiva zona, effettuati, anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, dagli ufficiali preposti agli Uffici interprovinciali dell'alimentazione, l'assegno mensile di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, sostituisce l'indennità giornaliera di soggiorno.

Il presente decreto, che ha effetto dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1479.
Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di definire nei riguardi dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato la posizione degli ufficiali « fuori organico » degli ufficiali « in congedo speciale » e quella degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo riassunti in servizio sedentario;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina nella posizione di « fuori organico » e gli ufficiali della Regia aeronautica in « congedo speciale » sono tenuti al versamento a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato del contributo sugli assegni che percepiscono a titolo di stipendio.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita il periodo trascorso dagli ufficiali medesimi nelle posizioni predette viene computato per metà.

Durante il periodo stesso detti ufficiali sono ammessi a tutti gli altri benefici dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1937, gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario, sono iscritti all'Opera di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1480.

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il personale direttivo od insegnante delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, relativo alla scelta del personale direttivo ed insegnante delle scuole all'estero;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, relativo alla determinazione degli assegni per il personale addetto alle scuole all'estero;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 489;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione da parte del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole medie, elementari e materne all'estero avrà luogo, sempre ove occorra, ogni anno, previo giudizio di idoneità in base ai titoli di ciascun aspirante e ad una eventuale prova orale ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice accertata la regolarità dei documenti e valendosi di tutti gli elementi di giudizio in suo possesso, compilerà l'elenco degli idonei ed eventualmente dei candidati ammessi alla prova orale (colloquio) di cui all'art. 1 del presente decreto ».

Art. 3.

L'art. 16 del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, è sostituito dal seguente:

« Il personale direttivo ed insegnante comunque in servizio presso le scuole medie ed elementari, richiamato nel Regno sarà collocato a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale ed avrà facoltà di chiedere tre sedi vacanti nelle scuole del Regno, a una delle quali sarà assegnato a scelta insindacabile del Ministro, purchè il richiamo dall'estero non sia stato determinato da ragioni disciplinari o da altri demeriti.

« I maestri elementari non potranno ottenere l'assegnazione a sede di categoria superiore a quella cui appartengono ».

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, è così modificato:

« La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e possibilmente il requisito della cittadinanza italiana ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1481.

Reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1935, n. 314, che approva le norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un reclutamento straordinario di ufficiali subalterni automobilisti della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronau-

tica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire un reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

Il numero dei posti da mettersi a concorso non potrà superare quello dei posti vacanti all'atto della emanazione del relativo bando.

Art. 2.

Il reclutamento di cui all'articolo precedente sarà effettuato mediante concorso per titoli ed esami al quale potranno partecipare, purchè in possesso dei requisiti indicati nel seguente art. 3:

a) gli ufficiali inferiori di complemento del ruolo servizi e specialisti dell'Arma aeronautica, anche se si trovino in congedo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) gli ufficiali inferiori di complemento del Regio esercito e della Regia aeronautica che si trovino in servizio nella Regia aeronautica con mansioni di automobilista alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

c) gli ufficiali inferiori di complemento (in servizio temporaneo o in congedo) del corpo automobilistico del Regio esercito.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti non dovranno avere comunque superato, alla data del relativo bando, l'età di 42 anni se appartenenti ai ruoli della Regia aeronautica e quella di 32 anni se appartenenti al Regio esercito; essi dovranno rispondere a tutti gli altri requisiti generali richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi per le carriere militari, nonchè a quelli speciali che comprovino la capacità professionale specifica da fissarsi nel bando di concorso.

Art. 4.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti ed in qualunque stadio del concorso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, quegli aspiranti che, a suo giudizio, ritenesse di non dover ammettere a far parte della Regia aeronautica in qualità di ufficiali in servizio permanente.

Art. 5.

I candidati riconosciuti idonei verranno nominati in servizio permanente secondo l'ordine di graduatoria formato da apposita Commissione e fino alla copertura dei posti messi a concorso col grado di sottotenente.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili, saranno esclusi dalla nomina e nessun titolo potranno vantare alla nomina stessa, salvo che tra gli idonei da nominare non vi siano dei rinunciatari.

Art. 6.

L'anzianità nel grado di sottotenente corrisponderà a tutti gli effetti alla data del decreto di nomina.

Art. 7.

Per i vincitori del concorso, già ammogliati alla data del decreto di nomina ad ufficiale in servizio permanente la nomina stessa sarà effettuata, anche se posteriormente al 6 ottobre 1937, senza l'obbligo di costituzione della dote, di cui alla legge 1° febbraio 1937, n. 455.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la co [illegible] stro proponente è autorizzato a p [illegible] o di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1482.

Cessazione della inscrizione della motonave « Adriatico » nel naviglio ausiliario dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1370, col quale la motonave « Adriatico », noleggiata per esigenze delle Forze armate, fu temporaneamente inscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Navi da crociera » a decorrere dal 20 marzo 1937-XV;

Considerato che il noleggio di detta motonave è cessato dal 4 luglio 1937-XV;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave « Adriatico » cessa, a decorrere dal 4 luglio 1937-XV, di essere inscritta nel naviglio ausiliario dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1483.

Proroga del termine di chiusura delle gestioni di stralcio degli ex Economati generali dei benefici vacanti.

N. 1483. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene prorogato al 30 giugno 1938 il termine stabilito per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 agosto 1937-XV.

Regolazione del traffico marittimo con l'Impero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi;

Ritenuto che le esigenze della Nazione rendono necessario di ridurre al minimo i trasporti diretti a porti dell'Africa Orientale Italiana, sia per economizzare nella misura del possibile tonnellaggio navale e spese, sia per evitare il congestionamento dei porti stessi;

Decreta:

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a regolare l'impiego del naviglio nei trasporti diretti in Africa Orientale Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1937-XV.

Disposizioni relative alla regolazione del traffico marittimo con l'Impero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1145, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi;

Visto il decreto in data 21 agosto 1937-XV del Capo del Governo che autorizza il Ministro per le comunicazioni a regolare l'impiego del naviglio nazionale nei trasporti diretti in Africa Orientale Italiana;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Africa Italiana, in virtù delle quali l'introduzione di merci nell'Impero è subordinata a speciale licenza da rilasciarsi d'ordine dello stesso Ministero;

Presi accordi col Ministro per l'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile - è istituito un Ufficio traffico marittimo.

Art. 2.

L'esercizio di servizi marittimi aventi per fine il trasporto di merci provenienti dal Regno e destinate all'Africa Orientale Italiana, è subordinato a speciale autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile.

L'autorizzazione ha carattere temporaneo e può essere revocata in ogni tempo a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.

Agli effetti dell'esercizio di servizi marittimi l'autorizzazione non è necessaria per i servizi sovvenzionati dallo Stato.

Art. 3.

Le navi mercantili che compiono servizi marittimi sovvenzionati o liberi da porti del Regno non potranno trasportare a destinazione dell'Africa Orientale Italiana che i prodotti la cui introduzione nell'Impero sia stata espressamente autorizzata dall'Amministrazione dell'Africa Italiana ed il cui trasporto sia stato ad esse assegnato secondo le disposizioni che seguono.

Il Ministero dell'Africa Italiana comunica ogni 7 giorni al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della Marina mercantile - Ufficio traffico marittimo - un elenco delle licenze d'introduzione di merci nell'Impero concesse nei 7 giorni precedenti, ripartite nelle categorie seguenti:

a) armamento bellico;
b) esplosivi e merci pericolose;
c) merci varie per conto delle Amministrazioni dello Stato;
d) carburanti e lubrificanti;
e) aeroplani, autocarri e merci voluminose o pesanti;
f) merci varie per conto di privati.

Art. 4.

Le aziende di navigazione esercenti linee regolari che fanno scalo in porti di scarico di merci destinate all'Impero per poi proseguire verso porti situati oltre l'Impero, sono tenute a notificare all'Ufficio traffico marittimo, di cui all'art. 1, per ogni nave addetta a tali linee e per ogni partenza dal porto capolinea, almeno 15 giorni prima che questa abbia luogo:

il nome della nave e la linea cui è adibita;

i porti italiani capolinea e di scalo ed i porti di sbarco di merci destinate in A. O. I. con le date di arrivo e partenza;

il volume e tonnellaggio di stiva che potranno riservare a ciascun porto di caricazione per merci destinate in A. O. I.;

l'impegno di applicare ad ogni partita di merci le tariffe stabilite secondo gli articoli seguenti;

tutte le altre indicazioni che l'Ufficio traffico marittimo richiederà in relazione alla velocità della nave, alle caratteristiche delle stive, all'ampiezza dei boccaporti, alla capacità di sollevamento dei bighi di carico, ai volumi di stiva refrigerata o ventilata, ai locali adatti eventualmente a trasporto di bestiame, all'altezza e ampiezza degli interponti, delle tughe, ecc.

Le aziende predette devono attenersi strettamente alle indicazioni date circa i porti di approdo, i periodi di sosta, lo spazio riservato a ciascuno scalo. Le variazioni che si rendessero necessarie, dovranno essere previamente autorizzate dall'Ufficio traffico marittimo.

Art. 5.

Le aziende di navigazione non sovvenzionate dallo Stato che vengano autorizzate ad esercitare servizi di trasporto marittimo che non proseguano oltre l'Impero, dovranno notificare all'Ufficio traffico marittimo suddetto, per ogni partenza dal porto del Regno iniziale del viaggio, almeno 15 giorni prima che la partenza abbia luogo:

il nome della nave;

i porti capolinea e di scalo in cui si propongono di far approdare la nave in Italia ed i porti nei quali si propongono di sbarcare merci destinate in A. O. I. con le indicazioni relative alle date di arrivo e partenza previste;

il volume e il tonnellaggio globale di stiva e la quota che si propongono assegnare a ciascun porto di caricazione;

e tutto quant'altro è previsto dall'articolo precedente per le navi addette a linee che proseguono oltre i porti dell'Impero.

Per le linee sovvenzionate destinate unicamente a comunicazioni con l'Impero, nessuna notificazione è necessaria oltre quella cui la Società esercente (Lloyd Triestino) è tenuta per i suoi rapporti con lo Stato.

Art. 6.

Chi possiede una licenza d'introduzione di merci nell'Impero per ottenere l'autorizzazione di spedire a destinazione le merci cui la licenza stessa si riferisce, deve farne dichiarazione, sia personalmente, sia a mezzo di un suo rappresentante, all'Ufficio traffico marittimo della Direzione generale della Marina mercantile.

La dichiarazione in quattro esemplari deve contenere le seguenti indicazioni:

numero e data della licenza - A chi rilasciata;

quantità, qualità, peso, volume e imballaggio della merce che intende spedire;

porto nel quale la merce sarà presentata per l'imbarco;

data nella quale sarà pronta per l'imbarco;

designazione dello spedizioniere incaricato di presentare la merce sotto paranco nel luogo d'imbarco;

porto di destinazione.

Un esemplare sarà restituito al dichiarante, con l'indicazione dell'ordine e data di presentazione.

Le Amministrazioni dello Stato potranno comunicare per lettera le indicazioni come sopra richieste.

Art. 7.

In base ai dati fornitigli dalle aziende di navigazione ed a quelli che già si trovano in suo possesso, la Direzione generale della Marina mercantile (Ufficio traffico marittimo) forma ed aggiorna costantemente il quadro delle partenze.

Dopo aver controllato le dichiarazioni previste dall'articolo precedente, assegna le merci da spedirsi alle navi in partenza passando una copia di ciascuna dichiarazione alla rappresentanza di Roma dell'azienda di navigazione interessata, che ne darà subito avviso confermando il luogo, la nave e il tempo stabilito per la caricazione, a colui che ha fatto la dichiarazione.

L'avviso sarà dato telegraficamente qualora la merce secondo l'assegnazione avvenuta in rapporto agli spazi disponibili, debba imbarcare in un porto diverso da quello indicato nella dichiarazione.

L'ordine delle assegnazioni seguirà normalmente porto per porto, compatibilmente con la natura e la quantità delle merci, le caratteristiche delle navi e delle linee, gli spazi disponibili ed altre eventuali circostanze, secondo l'ordine di presentazione delle dichiarazioni, sempre che queste siano state riconosciute regolari.

Sarà tuttavia concessa priorità di spedizione a quelle merci dello Stato o di proprietà privata per le quali la licenza di introduzione menzioni espressamente la necessità che siano importate d'urgenza.

Art. 8.

Le aziende di navigazione non sovvenzionate dallo Stato dovranno impegnarsi ad attenersi per il trasporto di merci destinate all'Impero alle tariffe che saranno approvate dal Ministero delle comunicazioni.

Le aziende di navigazione che non rispettino, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficio traffico marittimo, gli impegni previsti dagli articoli 4 e 5 non riceveranno ulteriori assegnazioni di trasporto di merci. E' salvo, in ogni caso, ogni eventuale diritto dei caricatori al risarcimento dei danni da parte delle aziende stesse per mancata osservanza degli impegni da queste assunti.

Art. 9.

Il caricatore o suo rappresentante che non presenta la merce sotto bordo nel tempo e luogo stabilito perde il diritto di caricare la merce con la nave assegnata ed è tenuto al pagamento del vuoto per pieno. Inoltre, ove risulti che egli abbia fatto la dichiarazione per fini di accaparramento, non sarà più oltre autorizzato alla spedizione di merci dirette in Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

I trasporti sono effettuati in base alle condizioni di polizza di ciascun armatore, salvo le variazioni che il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile - Ufficio traffico marittimo) ritenesse opportuno apportarvi.

Le assegnazioni cui provvede di autorità il Ministero delle comunicazioni non alterano in nessun modo i rapporti giuridici intercorrenti fra caricatori e vettori e le relative responsabilità.

Art. 11.

Le Capitanerie di porto sono incaricate della vigilanza sulla fedele esecuzione delle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni ed autorizzate a provvedere ai relativi controlli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1937-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Rocca S. Casciano la donazione di un terreno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 8610 del 3 giugno c. a. con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia chiede che l'Opera stessa sia autorizzata ad accettare dal comune di Rocca S. Casciano la donazione di un terreno, situato in quel Comune, via A. Balli, distinto al catasto in sezione *F*, come porzione delle particelle n. 1267, e 1271, e precisamente colle particelle 1267/B e 1271/A, della superficie di mq. 400 e del valore periziato di L. 1200, per costruirvi la sede del Comitato di patronato e del Consultorio ostetrico e pediatrico;

Vista la perizia di stima dell'ing. Vittorio Dotti;

Visti gli atti;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare la donazione;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Rocca S. Casciano il terreno su descritto, per costruirvi la sede del Comitato di patronato e del Consultorio ostetrico e pediatrico;

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà del terreno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimento interessi su rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 98.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del consolidato 3,50 %, n. 237948, e n. 237949 di annue L. 1120 e L. 2674, intestati a Favaloro Concettina fu Gaetano, minore emancipata sotto la curatela del marito Palizzolo Gandolfo, domiciliato in Palermo; il 1º vincolato a termini e per gli effetti della legge 31 luglio 1871, n. 393, pel matrimonio contratto dalla titolare con Palizzolo Gandolfo fu Giuseppe, capitano nel 22º reggimento artiglieria, nonchè come parte di dote costituitasi dalla titolare con l'atto 29 dicembre 1892, rogato Cammarata; il 2º vincolato soltanto come parte di dote costituitasi dalla stessa titolare con l'atto predetto.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1364)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferimento di croce di guerra al valor militare.

Si comunica che con R. decreto 1º luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1937-XV, registro n. 19 Africa Italiana, foglio n. 277, è stata sanzionata la concessione della croce di guerra al valor militare, conferita «sul campo» in Africa Orientale, al maggiore dei CC. RR. Faedda Alberto fu Francesco e di Luserna Anna Maria, nato il 28 dicembre 1892 a Bonorva (Sassari).

(3056)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ad un titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento presentato per il rimborso:

Ricevuta mod. 11-A cat. 6ª, n. 110-46 d'ordine, in data 26 aprile 1932, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cagliari a favore di Atzeri Virginia di Enrico, relativa al titolo di credito comunale e provinciale 4 per cento, n. 333, rappresentante le cartelle dal n. 147746 al n. 147750 del capitale nominale di L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al rimborso del titolo predetto senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(3079)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso ad un posto di cancelliere di tribunali militari di terza classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 3 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 130, del 7 giugno 1937-XV, col quale è indetto un concorso, per esami, ad un posto di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11º, gruppo *B*);

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 3 maggio 1937-XV, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso per esami ad un posto di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11º, gruppo *B*) è prorogato al giorno 5 ottobre 1937-XV (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(3080)

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto 12 luglio 1937-XV, n. 15483, con il quale il dott. Giorgio Calef era dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di S. Angelo di Senigallia;

Ritenuto che con lettera 17 agosto 1937-XV il predetto dott. Calef ha comunicato al podestà di Senigallia di rinunciare alla nomina per la condotta suindicata;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1935-XIV, tra i quali era compreso quello della condotta suindicata;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Fermo restando in ogni altra sua parte il precedente decreto 12 luglio 1937, n. 15483, è designato per la nomina al posto vacante della condotta medico-chirurgica di S. Angelo di Senigallia, in sostituzione del rinunciatario dott. Giorgio Calef, il dott. Virgilio Aguzzi ed in caso di mancata accettazione o mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito, è designato in sostituzione del dott. Aguzzi il dott. Leopoldo Sforza e successivamente il dott. Mario Valdinoci, Mario Tittarelli, Giovanni Vigilante, Pietro Fiorentini, Camillo Cuccodoro.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato a termini dell'articolo 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Senigallia.

Ancona, addì 25 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: MARCELLINI.

(3054)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

Con decreto prefettizio 19 agosto 1937-XV, n. 25351, è stata approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto di Terranova ed Arzachena:

1. Bardanzellu dott. Giov. Maria: titoli p. 8,499; prove pratiche p. 50; totale p. 58,499.
2. Gana dott. Iosto: titoli p. 3,685; prove pratiche p. 48,500; totale p. 52,185.
3. Piras dott. Giovanni Battista: titoli p. 6,003; prove pratiche p. 42; totale p. 48,003.
4. Mistrorigo dott. Cesare: titoli p. 6,261; prove pratiche punti 38,500; totale p. 44,761.
5. Tassinari dott. Renzo: titoli p. 4,328; prove pratiche p. 38,500; totale p. 42,828.
6. Lugari dott. Francesco: titoli p. 1,466; prove pratiche p. 41; totale p. 42,466.
7. Garofalo dott. Tarquinio: titoli p. 3,221; prove pratiche p. 37; totale p. 40,221.
8. Rossi dott. Renzo: titoli p. 3,124; prove pratiche p. 37; totale p. 40,124.
9. Centoni dott. Felice: titoli p. 1,240; prove pratiche p. 35,500; totale p. 37,740.

Sassari, addì 19 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VELLA.

Con decreto Prefettizio 19 agosto 1937-XV, n. 25351, i seguenti veterinari sono stati dichiarati vincitori del concorso per le condotte veterinarie di Terranova ed Arzachena:

1. Dott. Bardanzellu Giov. Maria per la condotta comunale di Terranova P.
2. Dott. Gana Iosto per la condotta comunale di Arzachena e frazioni di Tempio.

Sassari, addì 19 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VELLA.

(3052)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1935 per i posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1935;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con R. decreto 16 febbraio 1937-XV, con sede in Firenze;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui in narrativa:

1. Fontanini Fosca	punti	47,50/100
2. Taccola Etruria	»	38,43/100

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Pisa, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MUGONI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio di pari data e numero del presente col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1935-XIV;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sottoindicata candidata partecipante al concorso ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935-XIV è dichiarata vincitrice del concorso stesso per il posto a fianco indicato:

Fontanini Fosca, condotta di Crespina.

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Pisa, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: MUGONI.

(3053)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 4 marzo 1936, n. 7721-IIIa, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico condotto nel comune di Riva per le frazioni di Nago e Torbole;

Vista la graduatoria dei concorrenti stabilita dalla Commissione giudicatrice, con sede in Bolzano, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti al suaccennato posto di medico condotto di Nago-Torbole del comune di Riva, nell'ordine sottoindicato:

Dott. Angelini Guglielmo	voti	51,27/100
» Bettini Amedeo	»	49,50/100
» Menotti Mario	»	49 —/100
» Montignani Andrea	»	41,67/100
» Messina Bonaventura	»	41,17/100
» Dorigotti Alberto	»	41,04/100
» Tonelli Giuseppe	»	40,86/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Riva.

Trento, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: FELICE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 4 marzo 1936, n. 7721-IIIa, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico condotto nel comune di Riva per le frazioni Nago e Torbole;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti al suddetto posto, formulata dalla Commissione giudicatrice, con sede in Bolzano, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelini Guglielmo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Nago-Torbole del comune di Riva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Riva.

Trento, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: FELICE.

(3051)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.